

ACCORDO DI RISERVATEZZA

(di seguito «**Accordo**»)

TRA

Comune di Beinasco, con sede legale in Beinasco (TO), Piazza Alfieri, n. 7 - P.IVA e C.F. 02042100012 in persona della Dirigente dell'Area Tecnica e dello Sviluppo Territoriale, MARINA DOLFINI, nella sua qualità di delegata a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 11.07.2025, per brevità denominata di qui in seguito «**Comune**» o «**Parte Rivelante**»

E

PARTE RICEVENTE con sede legale in _____, via _____
P.IVA e C.F. _____ in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*
_____, nella sua qualità di _____, per brevità denominata di
qui in seguito _____

nel seguito quest'ultima indicata come «**Parte Ricevente**»;

nel seguito tutti i soggetti coinvolti intesi complessivamente «**Parti**»

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 193 e ss. D. Lgs n. 36/2023

- [società promotrice] _____, [descrizione attività e oggetto sociale].....;

ha presentato al Comune di Beinasco una manifestazione di interesse per la predisposizione di una proposta di Project Financing in merito alla progettazione, implementazione, e realizzazione di interventi destinati all'installazione di impianti fotovoltaici su edifici ed aree di proprietà comunale, anche finalizzati alla costituzione di una CER (Comunità Energie Rinnovabili) nel Comune di Beinasco, attraverso un Partenariato Pubblico-Privato in cui gli operatori economici finanziano i costi delle opere e delle infrastrutture ed in contropartita ottengono l'affidamento del servizio correlato, avente la capacità di generare i flussi di cassa necessari a rifondere gli investitori.

- Il Comune di Beinasco, con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 11.07.2025, ha dichiarato la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta, conferendo mandato all'ufficio all'uopo dedicato di procedere all'invio ai proponenti delle necessarie informazioni prodromiche alla preparazione della suddetta proposta, molte delle quali sono di natura confidenziali, di seguito indicate «**Informazioni Riservate**», come definite al successivo art. 2;
- la Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di valutare la possibilità di sottoporre al Comune di Beinasco una proposta in Finanza di Progetto, volta alla realizzazione del progetto sopra descritto.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 OGGETTO E SCOPO

1.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, i dati e le conoscenze riservati, così come definiti ai sensi del presente Accordo che siano scambiati o di cui le Parti vengono a conoscenza nel perseguire lo scopo di cui al punto 1.2.

1.2 Le Parti intendono scambiarsi Informazioni allo scopo di determinare l'interesse, ciascuno riferito e nel rispetto delle norme di cui alla propria situazione giuridica, alla conclusione di un procedimento di affidamento di concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto.

Art. 2 INFORMAZIONI RISERVATE

2.1 Ai fini del presente Accordo si intendono per riservate le informazioni, i dati e le conoscenze in qualunque forma, nonché su qualsivoglia supporto (cartaceo o elettronico) rivelati o consegnati dalla Parte Rivelante, oppure dalle Società partecipate dall'Ente Comunale eventualmente dallo stesso coinvolte nell'operazione, alla Parte Ricevente, che al tempo della rivelazione o della consegna siano di natura riservata.

2.2 La natura riservata delle informazioni, dati e conoscenze di cui al punto 2.1 dovrà risultare da apposita dicitura "riservato", oppure nell'oggetto delle comunicazioni inviate via mail o altra forma, così da consentire alla Parte Ricevente ed ai soggetti autorizzati dalle stesse, la loro immediata individuazione e il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.

2.3 Nonostante la apposita dicitura di cui al punto precedente, il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate che:

i) siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo;

ii) siano trasferite legittimamente alla Parte Ricevente senza alcun obbligo di riservatezza;

iii) siano Informazioni per le quali la Parte Ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte Rivelante alla divulgazione.

2.4 La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate ricevute nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a patto che:

i) venga notificato alla Parte Rivelante prontamente la necessità di tale comunicazione;

ii) siano individuati i limiti, il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.

2.5 Resta altresì inteso che nell'ipotesi in cui la Parte Ricevente fosse assoggettata ad un obbligo di legge di comunicazione delle Informazioni, la circostanza dovrà essere comunicata senza indugio alla Parte Rivelante allo scopo di permettere, ove necessario e/o opportuno, l'adozione delle misure reputate idonee.

Art. 3 OBBLIGO RISERVATEZZA

3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo la Parte Ricevente si obbliga:

a) a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le Informazioni, intendendosi per «Terzi» tutti i soggetti *diversi* dai propri amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti («Persone Collegate») e dalle società del Gruppo e dai loro amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti («Persone Collegate del Gruppo»), a cui la Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentire di valutare la proposta di progetto, e fermo restando l'impegno ex art. 1381 c.c. a che le Persone Collegate e le Persone Collegate del Gruppo adempiano agli obblighi previsti dal presente Accordo;

b) a proteggere le Informazioni Riservate con cautele e misure di sicurezza non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relativa alla propria società e/o alle società del proprio Gruppo, e comunque a fare tutto il possibile per ridurre al minimo,

mediante l'adozione di idonee e preventive contromisure (anche tecnologiche) e procedure di comportamento, il rischio di accesso alle Informazioni da parte di soggetti Terzi; in caso di smarrimento o rivelazione impropria delle Informazioni a soggetti Terzi, la Parte Ricevente dovrà dare immediata comunicazione dell'accaduto alla Parte Rivelante, ed adottare tutte le misure idonee per porre rimedio alla perdita o all'impropria rivelazione delle Informazioni, fermo restando il diritto della Parte Rivelante al risarcimento di tutti i danni patiti in ragione di tale condotta;

c) a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo agli eventuali colloqui ed alle analisi congiunte se non con il preventivo consenso scritto della Parte Rivelante, fatta eccezione per gli annunci e le comunicazioni obbligatorie in base alla legge;

d) a utilizzare le Informazioni Riservate solamente allo scopo di valutare la convenienza a proseguire nei colloqui e nelle discussioni con la Parte Rivelante. La Parte Ricevente si impegna, in particolare a non utilizzare le Informazioni in modo che possano danneggiare la Parte Rivelante e le Società dalla stessa partecipate, eventualmente coinvolte nell'operazione, o in modo da indurre i loro dipendenti, clienti o fornitori a cessare di essere tali;

e) a restituire immediatamente, dietro semplice richiesta della Parte Rivelante, ogni e qualsiasi documento, analisi, rapporto, valutazione previsione di cui la Parte Ricevente sia venuta in possesso in relazione ai colloqui oggetto del presente Accordo. Qualora, per qualunque ragione, i colloqui e le discussioni in corso tra le Parti non dovessero proseguire, tutta la documentazione, in copia o comunque riprodotta (anche su supporto informatico), in possesso della Parte Ricevente, delle Persone Collegate o di società del Gruppo o delle Persone Collegate del Gruppo, sarà prontamente restituita alla Parte Rivelante, indipendentemente da una richiesta in tal senso;

f) a trattare i dati personali riferibili a soggetti alle dipendenze delle Parti o di loro società controllate, partecipate, collegate, e/o di loro agenti, consulenti, incaricati in genere, sia direttamente presso la Parte Rivelante che presso terzi (ad esempio, dati pubblici), esclusivamente per scopi connessi con il presente Accordo, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, ed a tenere indenne e manlevata la Parte Rivelante e/o le sue Società partecipate, eventualmente coinvolte da qualsivoglia pretesa, reclamo e/o richiesta, anche di natura risarcitoria, che dovesse essere proposta da terzi e/o da qualsivoglia autorità in relazione al trattamento dei dati personali raccolti dalla Parte Ricevente o dalle Persone

Collegate o da società del Gruppo o dalle Persone Collegate del Gruppo nel corso delle attività di verifica e di raccolta delle Informazioni e, in generale, alla violazione delle disposizioni del predetto Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR);

g) la Parte Ricevente si impegna ad utilizzare le Informazioni solamente in relazione a quanto indicato in premessa. In particolare, la Parte Ricevente si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a non utilizzare le Informazioni per esercitare attività in concorrenza o al fine di procurare, a sé o a terzi, vantaggi commerciali di qualsiasi tipo, bensì solo per lo scopo specifico per il quale hanno ricevuto dette Informazioni.

3.2 La Parte Ricevente manterrà la più assoluta segretezza nei confronti dei Terzi in ordine all'esistenza ed ai contenuti del presente Accordo, nonché in ordine ad ogni eventuale modifica, integrazione o proroga dell'Accordo stesso e/o in ordine al raggiungimento di eventuali intese tra loro, anche in caso di sospensione, interruzione o cessazione dei rapporti e della attività di analisi di cui in premessa.

3.3 Le parti reciprocamente riconoscono che le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima. Tutti i diritti, titoli e interessi relativi a materiali, a metodologie, informazioni, dati, know-how ecc., preesistenti, di proprietà della parte dichiarante e/o delle sue controllate/affiliate, se e nella misura in cui siano forniti all'altra parte durante il corso del Progetto, restano esclusivamente in titolarità della parte dichiarante stessa (o della sua controllata/affiliata). Ugualmente tutti i diritti, titoli e interessi relativi a materiale, a metodologie, informazioni, dati, know-how ecc., preesistenti, di proprietà della parte ricevente e/o delle sue controllate/affiliate, se e nella misura in cui siano forniti durante il corso del Progetto, restano esclusivamente in titolarità della parte ricevente.

Art. 4. DURATA

4.1 Gli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Accordo, visto la delicatezza dei dati e le informazioni consegnate, non hanno un termine di scadenza, fatta salva la loro automatica decadenza in conseguenza di una diversa disciplina contenuta nelle eventuali future pattuizioni negoziali che potranno intervenire fra le Parti e/o le loro Affiliate.

Art. 5 ESONERO DI RESPONSABILITÀ RELATIVO ALLE INFORMAZIONI FORNITE

5.1 La Parte Rivelante (nonché le sue Società partecipate, i suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti) garantisce la veridicità delle informazioni ed assume la responsabilità di quanto dichiarato. La Parte Ricevente prende atto ed accetta che tali informazioni potrebbero non essere sufficienti, complete od esaustive ai fini della valutazione della convenienza o meno di proseguire nei colloqui. La Parte Rivelante si obbliga ad aggiornare tali informazioni e/o correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse. Resta inteso che le Informazioni che potranno essere fornite alla Parte Ricevente non sono state e non saranno oggetto di autonoma verifica da parte della medesima, delle sue Affiliate e/o dei suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti. Eventuali stime, proiezioni e indicazioni che sono state o che verranno fornite da uno o più di tali soggetti e/o dei loro consulenti potrebbero implicare giudizi soggettivi ed analisi che potrebbero rivelarsi più o meno accurati o fondati

Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI R. Ue 679/16

6.1 Le Parti dichiarano di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La Parte Ricevente rende disponibile l'informativa fornitori al seguente link: [.....]. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

6.2 La Parte Ricevente si impegna a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna Parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

6.3 La Parte Ricevente si obbliga a trattare tutti i dati personali di cui, in qualunque modo, sia venuta a conoscenza, in occasione dell'esecuzione del presente accordo in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento (UE) 679/2016 (RGPD), al Codice della privacy (D.lgs 196/2003 e s.m.i.) nonché alle indicazioni dell'Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali.

Art. 7 ASSENZA DI ULTERIORI IMPEGNI

7.1 Resta inteso che la sottoscrizione del presente Accordo non implica in capo alle Parti l'obbligo di concludere accordi di collaborazione o di altra natura, né può essere inteso come una limitazione della libertà delle Parti nella conduzione dei propri rispettivi affari.

Art. 8 LEGGE APPLICABILE – CLAUSOLE VESSATORIE

8.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Avendo le Parti concordato ogni singola disposizione del presente Impegno, le stesse Parti si danno atto che non si necessita dell'approvazione espressa ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.

Art. 9 FORO COMPETENTE

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in qualsiasi modo connesse al presente Impegno e/o ai colloqui saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

Art. 10 MODIFICHE

10.1 Il presente Accordo supera e sostituisce tutti i precedenti accordi scritti e/o verbali intercorsi tra le Parti in ordine allo scambio di Informazioni e non può essere modificato se non per accordo scritto tra le Parti.

Data (ultima firma)

La Dirigente Area Tecnica
Arch. Marina Dolfini
(documento firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante
[...]
(documento firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante
[...]
(documento firmato digitalmente)